

VERBALE N. 2

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO.

CIG7720991B53

CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009 - CUP F84E18000170009 - CUP F84D18000370009 - CUPF84D18000360009

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 15:00 presso Laziodisu, Via Cesare De Lollis, 24/B in Roma, si è riunito presso il proprio ufficio, il RUP l'ing. Mauro Lenti con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti per riesaminare l'esclusione delle società Manpower Srl e Humangest Spa.

PREMESSO

- che con il verbale n. 1 del 14 gennaio 2019, a cui si rinvia per *relationem*, il RUP ha aperto e valutato la documentazione Amministrativa (BUSTA A) delle società concorrenti alla gara di cui si tratta;

TUTTO CIO' PREMESSO

1

Dall'esame del verbale n. 1 emerge la carenza in capo alla Soc. Manpower Srl del requisito di capacità tecnica e professionale relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma SA 8000:2008 nel settore oggetto della gara ed in corso di validità e in particolare la mancata dichiarazione del possesso del requisito richiesto nel DGUE.

Il Rup esaminata la giurisprudenza e gli orientamenti dell'ANAC sul punto, richiama le seguenti pronunce che danno la prevalenza al dato sostanziale della sussistenza dei requisiti rispetto a quello formale:

1.[...] **RITENUTO** che l'irregolarità in cui è incorsa l'impresa istante e accertata dalla Stazione appaltante è qualificabile come essenziale in quanto il "possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000" costituiva un requisito tecnico-organizzativo necessario ai fini della partecipazione alla gara e pertanto la sua mancata allegazione alla domanda di partecipazione era sanabile – secondo la normativa vigente al momento dell'adozione dei provvedimenti contestati (ovvero l'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. 163/2006)– mediante soccorso istruttorio con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal Bando[...] (**Delibera dell'ANAC n. 1205 del 22 novembre 2017**);

2. Legittimamente la stazione appaltante aggiudica una gara di appalto di servizi ad una ditta che, nonostante la specifica previsione in tal senso della *lex specialis*, ha omissa di produrre la certificazione SA800 del 2008, nel caso in cui dal codice etico –approvato ben prima dell'esperimento della gara – si evinca l'effettivo rispetto degli standard di qualità equivalenti a quelli previsti dalla certificazione SA 8000 del 2008; il tal caso , infatti l'esclusione dalla gara per tale

motivo si porrebbe in contrasto: a) con il principio di tassatività sancito dall' art. 46, comma 1- bis, Dlgs 163 del 2006, atteso che, in orimo luogo, ciò che rileva non è la certificazione in sé, ma il possesso dei requisiti idonei ad ottenerla; b) con il chiaro disposto dell'art. 43 del codice dei contratti pubblici, il quale riconosce in termini generali alle imprese partecipanti a procedure di affidamento la possibilità di fornire "altre prove" relative al rispetto di standard di qualità equivalenti a quelli oggetto di certificazioni rilasciate da i competenti organismi (Consiglio di Stato sez. V, 112-11-2013 n. 5375).

Il Rup, inoltre, dalla visione del sito ufficiale della Società Manpower Srl rinviene che la stessa sembra possedere sia la Certificazione di conformità del sistema di gestione alla norma SA 8000:2008 sia il codice etico; tuttavia dal sito è non estraibile in formato elettronico né il certificato e né il codice etico a comprova del possesso del requisito.

Il Rup, pertanto, in conformità all'art. 14 del Disciplinare di gara, decide di applicare il soccorso istruttorio nei confronti della Società Manpower chiedendo la dimostrazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. Pertanto la decisione sul prosieguo della gara della Società Manpower è rimessa agli esiti del soccorso istruttorio.

Dall'esame del verbale n. 1 l'esclusione della Soc. Humangest è determinata dalla mancata presentazione della documentazione della Busta A in formato elettronico su supporto informatico firmata digitalmente dai medesimi soggetti dichiaranti.

2

Il Rup rileva che come espressamente indicato nella Determina a contrarre, la procedura di gara in questione è stata elaborata con modalità operative in deroga all'art.40 del Dlgs 50/2016 e smi, rendendo ammissibile la presentazione di offerte alternative a quelle elettroniche (in caso di specie l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte sono garantite dalla presenza dell'offerta cartacea congiuntamente all'offerta in formato elettronico su supporto informatico all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata).

Anche in tal caso, applicando i principi sottesi al soccorso istruttorio di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara, il RUP decide di applicare il soccorso istruttorio chiedendo alla società Humangest Spa la produzione di tutta la documentazione della Busta A in formato elettronico su supporto informatico non trascrivibile firmata digitalmente, affinché si evinca che la creazione della documentazione informatica richiesta sia contestuale alla creazione della documentazione cartacea prodotta o quantomeno creata e firmata digitalmente prima del termine della presentazione delle offerte (Il RUP intende soltanto acquisire una documentazione in formato elettronico già creata e firmata dai medesimi soggetti dichiaranti, ma soltanto omessa all'interno della Busta A).

Il RUP ritiene, altresì, che tale possibilità potrà essere ammessa unicamente per la Busta A. Pertanto, considerata l'impossibilità di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio per la Busta B e per la Busta C, l'eventuale omissione della documentazione in formato elettronico all'interno di tali buste determinerà, comunque, l'esclusione del concorrente.

Pertanto la decisione sul prosieguo della gara della Società Humangest è rimessa agli esiti del soccorso istruttorio.

Alle ore 16.00 termina la seduta riservata.

I plichi vengono custoditi nell'armadio blindato ubicato presso gli uffici dell' Area 3 – Gare e Contratti di DiSCo Via Cesare de Lollo 24/B. .

Letto, firmato e sottoscritto

Il RUP

Ing. Mauro Lenti

